

COMUNE DI CARANO
(Provincia di Trento)



**DISCIPLINARE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI RISERVATI A HOBBISTI IN OCCASIONE DEI MERCATI
RISERVATI AGLI HOBBISTI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 36
di data 22.06.2017

Articolo 1

Oggetto

1. L'attività di hobbista è disciplinata dalle seguenti norme:
 - L.P. 30.07.2010 nr. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" e ss.mm.;
 - D.P.P. 23.04.2013 nr. 6/108Leg. "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (L.P. 30.07.2010 nr. 17);
 - deliberazione della G.P. nr. 1648 di data 28.09.2015 "Svolgimento dell'attività di hobbista: approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 20 ter, comma 5 della L.P. 30.07.2010 nr. 17 (Legge Provinciale sul commercio)".
2. Con il presente disciplinare si stabiliscono le modalità e le procedure per l'individuazione e l'assegnazione degli spazi riservati agli hobbisti nei mercati riservati, per l'esercizio dell'attività.

Articolo 2

Localizzazione

1. Durante tutti i venerdì dei mesi di luglio ed agosto è consentita la partecipazione di soggetti in qualità di hobbisti negli apposti spazi loro riservati.
2. Per l'individuazione degli spazi e dei criteri di assegnazione degli stessi si fa riferimento all'apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.

Articolo 3

Gestione

1. L'organizzazione e la gestione degli spazi viene di norma curata dal Comune di Carano, coadiuvata dalla collaborazione del Corpo di Polizia Municipale di Fiemme al fine di garantire il rispetto di tutte le norme anche in materia di sicurezza.

Articolo 4

Assegnazione

1. Gli uffici per quanto di competenza provvedono ad assegnare gli spazi come stabilito ai sensi dell'art. 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
2. Il 50% delle aree stabilite viene assegnato in via prioritaria agli hobbisti residenti nella Provincia di Trento.

Articolo 5

Utilizzo

1. L'utilizzo degli spazi è soggetto, se dovuto, al pagamento del canone di concessione previsto dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
2. L'importo dovuto dovrà essere versato al Comune di Carano entro le ore 8.00 della giornata del mercato stesso.
3. L'hobbista dovrà collocare il proprio banco e relativa merce all'interno degli spazi richiesti e concessi, tenendo conto che la profondità massima dell'occupazione non potrà eccedere i ml. 2,00. La superficie complessiva dello spazio non può superare 6,00 mq.

4. E' vietato esporre, detenere e/o vendere animali vivi, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, armi, materiali esplosivi e combustibili.

Articolo 6

Soggetti e requisiti

1. Si considerano hobbisti esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale, in possesso del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia di Trento e che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci o prodotti di modico valore (non di pregio ed anche da collezionismo) e oggetti di propria produzione, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale, oppure oggetti usati.
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo.
3. Non sono considerati hobbisti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L.P. 17/2010 ovvero chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
4. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia, per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.
5. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare; non è cedibile o trasferibile; è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino di ogni hobbista è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica.
6. Il soggetto hobbista in possesso del tesserino identificativo deve essere presente personalmente alla manifestazione e non può farsi sostituire da altri soggetti.
7. In conformità alla delibera della Giunta provinciale nr. 1648 dd. 28.09.2015 non è consentita la partecipazione da parte dello stesso soggetto hobbista a più di 10 (dieci) giornate.

Articolo 7

Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulta depositato negli spazi assegnati.

Articolo 8

Norme finali

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di "hobbista" si rimanda alle vigenti disposizioni in materia di cui all'art. 1.